

CONTRATTO TRA L'ASL CN1 E LA CASA DI CURA VILLA MARIA HOSPITAL DI TORINO, ACCREDITATA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI RICOVERO E CONTRATTUALIZZATA AL FINE DEL RECUPERO DEI TEMPI DI ATTESA RESIDUO FINANZIAMENTO ANNO 2021.

TRA

l'Azienda Sanitaria CN1, con sede legale in Cuneo – Via Carlo Boggio n. 10 (Codice Fiscale e Partita IVA n° 01128930045), nel prosieguo ASL CN1, rappresentata dal Direttore Generale Dr Guerra Giuseppe, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede dell'Azienda medesima,

E

– la Società Maria Pia Hospital S.r.l. con sede legale in Torino, Strada Comunale di Mongreno 180, (CF/PI 01750610014), successivamente nominata Struttura:
– titolare della Casa di Cura Villa Maria Pia Hospital sita in Torino, Strada Comunale di Mongreno 180, accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto e rappresentata dal Dr.ssa Paola Colloraffi, Amministratore Delegato con titolo di legale rappresentanza, ovvero con mandato speciale, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede della Struttura medesima.

Premesso che:

– l'art. 8-bis del D. Lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, la cui stipula costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte

		di strutture private accreditate;
	–	la Regione Piemonte, nel corso del 2021 (con nota prot. 24014 del 01/07/2021
		e con le successive note di rettifica e chiarimento prot. n. 25121 del
		12/07/2021 e prot. n. 26504 del 21/07/2021), aveva disposto che le ASL
		potessero contrattare direttamente, con le strutture accreditate interessate
		(del proprio o di altri territori) le prestazioni da erogarsi al fine del
		contenimento dei tempi di attesa nei limiti degli importi assegnati per l'anno
		2021 che per l'ASL CN1 e l'AO S. Croce e Carle risultavano essere di €
		673.629,84;
	–	con nota prot. n. 0081990/P del 23/07/2021 l'ASL CN1 richiedeva quindi a tutti
		gli erogatori privati accreditati del territorio regionale di indicare i volumi di
		prestazioni e di interventi che, in relazione alla propria capacità produttiva,
		potevano essere riservati all'ASL CN1 al fine del recupero dei tempi di attesa;
	–	tra gli erogatori che avevano fatto pervenire riscontro si annovera la Casa di
		Cura Villa Maria Pia Hospital di Torino con cui l'ASL CN1 stipulava, anche a
		nome e per conto dell' AO S. Croce:
		- contratto in data 22.09.2021 (approvato del Deliberazione del Direttore
		Generale n. 594 del 17.09.2021);
		- integrazione al contratto in data 15.11.2021 (approvato con Deliberazione
		del Direttore Generale n. 690 del 15.11.2021)
		valevoli per l'anno 2021;
	–	il Settore Regionale Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori ad inizio
		del corrente anno (con comunicazione prot. ASL CN1 0005786/A del
		17.01.2022) autorizzava il proseguimento delle attività effettuate dalle
		strutture private sulla base dei contratti stipulati nell'anno 2021;

- immediatamente dopo la DGR n. 48-4605 del 28.01.2022 di rimodulazione del Piano operativo per il recupero delle liste di attesa, a norma dell'art. 1. cc 276 e seguenti della L. 30.12.2021 n. 234, prevedeva anche per l'anno 2022 la possibilità stipula di accordi con il privato accreditato al fine di garantire il rispetto dei tempi d'attesa;
- alla luce di quanto sopra, non essendosi esaurito nel corso dell'anno 2021 il finanziamento all'uopo dedicato ed assegnato all'ASL CN1, la stessa, sussistendo la possibilità di utilizzare il residuo nel corso del 2022 e persistendo il fabbisogno di prestazioni aggiuntive ai fini del recupero dei tempi di attesa erogabili da parte della Casa di Cura Villa Maria Pia Hospital di Torino, dopo averne acquisito la disponibilità (nota prot. ASL CN1 0037607/A del 24.03.2022), stipulava con tale struttura apposito accordo, analogo a quello stipulato il 22.09.2021, in ordine alle modalità di fatturazione e di pagamento delle prestazioni;
- il nuovo accordo con la struttura è stato stipulato il 4.04.2022 (delibera n. 96 del 30.03.2022);
- successivamente la DGR n. 4-4878 del 14.04.2022 inerente al piano straordinario di recupero delle liste di attesa con riguardo al coinvolgimento delle strutture private accreditate ai fini del recupero dei tempi di attesa, al punto 4) dell'allegato A, ha stabilito che il contratto con gli erogatori privati sia sottoscritto dall'ASL di residenza/assistenza del paziente con fatturazione delle prestazioni all'ASL di ubicazione territoriale; i rapporti economici tra le due ASL saranno regolamentati con gli addebiti di mobilità sanitaria 2022;
- gli uffici regionali competenti nel corso dell'incontro del 6.05.2022 hanno chiarito che le modalità di pagamento delle prestazioni in argomento debbano

seguire le regole fissate dalla DGR da ultimo richiamata, ancorchè finanziate con il residuo dei fondi 2021;

- occorre, quindi, ridefinire i contenuti del contratto con la Casa di Cura Villa Maria Pia Hospital di Torino stipulato il 4.04.2022, revocando lo stesso;
- il nuovo accordo deve coinvolgere anche l'ASL "Città di Torino" sul cui territorio insiste la Casa di Cura Villa Maria Pia Hospital di Torino, in quanto su di essa graverà l'onere del pagamento delle prestazioni di cui l'ASL CN1 è ordinatore;

RICHIAMATI

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato con D.Lgs 101/18;

PRESO ATTO CHE

il Legale Rappresentante della Struttura dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'oggetto del presente contratto concerne l'esecuzione, da parte della Struttura, di prestazioni di ricovero preordinate al recupero dei tempi di attesa dei residenti dell'ASL CN1, finanziate attraverso le risorse residue all'uopo assegnate all'ASL CN1 nell'anno 2021.

ART. 2 – PRESTAZIONI DI RICOVERO

La Struttura effettuerà, nei limiti del valore di € 148.123,00, le prestazioni di ricovero indicate nel prospetto che segue:

INTERVENTO	DRG	REGIME	VALORE	CASI	TOTALE
EMORROIDECTOMIA	158	DH(ODS)	1.007,00	15	15.105,00
RIPARAZIONE ERNIA INGUINALE	162	DH(ODS)	1.280,00	80	102.400,00
COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA	494	DH(ODS)	1.458,00	21	30.618,00
				116	148.123,00

Le prestazioni in argomento saranno erogate a favore di pazienti residenti nell'ASL CN1, in lista di attesa.

ART. 3 –OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

La Struttura si impegna a fornire prestazioni sanitarie conformi ai volumi definiti all'articolo 2.

Le prestazioni devono realizzarsi con distribuzione omogenea nel periodo di validità del presente contratto, salvo temporanee sospensioni dell'attività correlate a provvedimenti formali delle autorità preposte.

Qualora, al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, emerga un andamento della produzione non in linea con il fabbisogno contrattualizzato, l'ASL CN1 provvederà a richiedere formalmente chiarimenti alla Struttura che dovranno pervenire tassativamente entro 5 giorni. In carenza di valide controdeduzioni, l'ASL CN1 provvederà a verificare la disponibilità di altri erogatori che verranno contrattualizzati per l'attività residua, senza che la struttura nulla abbia a pretendere per le prestazioni non erogate, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, la Struttura garantisce

economico nel caso di Enti o di strutture facenti parte di gruppi societari) redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.

La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL e della Regione, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale, subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La struttura agisce in qualità di autonomo titolare dei dati personali degli interessati avendo l'autonomia necessaria alla corretta gestione del paziente dalla presa in carico alla dimissione dello stesso, trattandosi di erogatore autorizzato ed accreditato ai sensi dell'art. 8 ter e quater del D.Lgs. 502/92.

In tale contesto è comunque richiesto che il trattamento dei dati personali da parte di tutti i soggetti coinvolti dal presente contratto avvenga in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, soprattutto laddove l'interlocuzione preveda la comunicazione di informazioni (dati personali di dipendenti e di pazienti) dall'uno all'altro soggetto, facendo specifico riferimento alla sicurezza del trattamento durante tutto l'iter ed in particolare ai puntuali termini di conservazione dei dati e riutilizzo degli stessi, una volta esauriti gli effetti del contratto.

La base giuridica legittimante il trasferimento dei dati da ASL CN1, AO S. Croce e Carle, struttura è rinvenibile per i dati diversi da quelli dell'art. 9 del GDPR nell'art. 6, par. lett. B) (trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte), mentre per i dati sanitari (art. 9 GDPR) si fa riferimento al punto h) del par. 2 dell'art. 9 del GDPR.

In ogni caso l'eventuale ulteriore trattamento effettuato ai fini diversi rispetto al

presente contratto è precluso alla struttura, che diversamente incorrerebbe anche in una violazione degli obblighi contrattuali, oltre che nella violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

L'ASL CN1/AO S. Croce e Carle forniscono all'interessato un'integrazione all'informativa generale per il trattamento dei dati personali (al telefono via breve, sul sito in forma completa) che specifica i dettagli del trattamento posto in essere in questa circostanza (il trasferimento dei dati, le modalità del trasferimento, le garanzie specifiche poste in essere allo stesso) e che l'accettazione da parte del paziente al trasferimento della prestazione (di ricovero, ambulatoriale) presso la struttura porta conseguentemente il trasferimento dei dati personali.

In ragione del principio di non eccedenza del trattamento dei dati all'ASL "Città di Torino", su cui grava la fatturazione delle prestazioni di cui al presente contratto, non verranno forniti dati personali dei pazienti che ne fruiranno.

Analogamente anche la struttura rispetta gli obblighi di informazione e trasparenza nei confronti dei pazienti presi in carico e fornisce le informazioni necessarie.

ART. 5 – IMPORTI CONTRATTUALIZZATI

La valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa regionale in vigore al momento dell'erogazione, intendendosi per le prestazioni di ricovero la data di dimissione.

La variazione, a qualunque titolo, dei valori delle tariffe di riferimento non determina un correlato adeguamento dell'importo contrattualizzato di € **148.123,00**. In tali fattispecie saranno le prestazioni oggetto del contratto ad essere rideterminate in misura compatibile con i suddetti valori.

Le richieste di ricovero al contraente sono vincolate dalla libera scelta del cittadino per cui non può essere garantito il raggiungimento dell'importo contrattualizzato.

L'ASL CN1 riconoscerà il valore della produzione effettivamente realizzata nei limiti dell'importo contrattualizzato.

La struttura attesta che la produzione di ricovero di cui al presente contratto è congrua con la capacità produttiva complessiva riferita ai posti letto accreditati.

Le prestazioni inviate al CSI oltre il termine ordinariamente fissato per la chiusura della gestione in competenza saranno considerate unicamente ai fini dell'obbligo informativo, ma non a fini remunerativi.

ART. 6 – MODALITÀ DI INVIO DEI PAZIENTI, DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO.

L'elenco dei pazienti che dovranno fruire delle prestazioni oggetto del presente contratto verranno trasmessi alla Struttura, con cadenza regolare e periodicità mensile, dall'ASL CN1, anche e per conto dell'AO S. Croce e Carle.

Ad avvenuta erogazione delle prestazioni la Struttura, con cadenza regolare e periodicità mensile, trasmetterà all'ASL CN1 la rendicontazione della produzione erogata nel mese precedente.

L'ASL CN1, verificato il rispetto dei volumi e delle tipologie concordate e la corrispondenza con l'elenco dei pazienti inviati, al fine degli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7.12.2018 e s.m.i. inerenti la trasmissione di documenti attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO), comunicherà all'ASL "Città di Torino" i dati necessari per l'emissione dell'ordine.

La Struttura emetterà, quindi, la fattura elettronica all'ASL "Città di Torino" indicando gli estremi dell'ordine elettronico e ne trasmetterà contestualmente copia all'ASL CN1.

L'ASL CN1, verificata la produzione riconosciuta dal CSI tramite data warehouse aziendale, autorizzerà infine l'ASL "Città di Torino" al pagamento, in tempo utile

affinchè lo stesso possa avvenire nei termini previsti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i, vale a dire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni del presente contratto, laddove le giustificazioni addotte dalla Struttura risultino non soddisfacenti, i pagamenti verranno in tutto o in parte sospesi. Le partite contestate dovranno comunque essere definite entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.

Gli importi indicati nella reportistica prodotta dal Sistema Informativo Regionale rappresentano le quantità di prestazioni erogate in base agli invii effettuati dall'Erogatore e la valorizzazione economica delle stesse con applicazione del tariffario vigente secondo i protocolli approvati, hanno carattere meramente informativo sull'andamento della produzione e non costituiscono titolo per il riconoscimento di pagamento di somme corrispondenti.

I rapporti economici intercorrenti tra l'ASL CN1 e l'ASL "Città di Torino" saranno regolamentati con gli addebiti di mobilità sanitaria anno 2022.

ART. 7 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'accreditamento della Struttura determinano l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.

Il presente Contratto è risolto *ope iuris* qualora intervenga una o più delle ipotesi di seguito indicate:

- revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento;
- accertamento, in sede di controllo, di precedente condanna penale o sopravvenienza di nuova condanna penale, di carattere definitivo, per reati contro la pubblica amministrazione a carico del Legale Rappresentante per fatti

a lui direttamente imputabili;

- accertamento, in sede di controllo, di precedenti condanne penali o sopravvenienza di nuove condanne penali, di carattere definitivo, per uno o più reati di cui all'art. 80 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, a carico dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo;
- accertamento o sopravvenienza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011, con ricevimento della comunicazione antimafia di cui all'art. 84 D. Lgs. 159/2011, o sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, accertata dall'informativa antimafia interdittiva;
- violazione accertata definitivamente delle norme in materia di protezione infortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro, laddove idonea ad incidere gravemente sull'esecuzione delle prestazioni sanitarie;
- ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni;
- impedimento al controllo esercitato, con riguardo alla corretta esecuzione contrattuale, da parte dell'ASLCN1 o, con riguardo al mantenimento dei requisiti strutturali e gestionali, da parte della Commissione di Vigilanza dell'ASL "Città di Torino".

Nulla spetterà all'Erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento nei casi di sospensione degli effetti del contratto di cui al presente articolo.

Sono fatte salve ulteriori cause di sospensione e di risoluzione del contratto previste dalla legge.

ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLO

L'ASL e la Struttura verificano periodicamente l'andamento della produzione e la sua coerenza rispetto alle prestazioni contrattate.

La struttura si impegna ad agevolare l'attività di vigilanza dell'apposita Commissione ASL, nonché le ulteriori attività esercitate nell'ambito delle funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria all'espletamento delle attività stesse.

Agli importi economici potranno essere applicati eventuali abbattimenti di remunerazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto della normativa vigente.

ART. 9 – CLAUSOLA DI MANLEVA

La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare l'ASL CN1 e l'ASL "Città di Torino" da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

ART. 10 – DURATA DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità fino al 31.12.2022 e sostituisce il contratto già stipulato dall'ASL CN1, anche a nome e per conto dell'AO S. Croce e Carle, e dalla struttura in data 04.04.2022 con riguardo al medesimo oggetto.

Vengono fatte salve le prestazioni già erogate in vigenza del suddetto contratto che verranno remunerate secondo le disposizioni di cui al precedente art. 6.

ART. 11 – BOLLO E REGISTRAZIONE

Le spese di bollo sono in parti uguali. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 26

aprile 1986 n. 131 il contratto è soggetto a registrazione in caso di uso.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Cuneo prot. n. 2014/105495 del 27.11.2014, rif.

DPR 26.10.1972 n. 642 e s.m.i.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l'ASL.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'EROGATORE

PER L'ASL CN1

Dr.ssa Paola COLLORAFFI

Dr Giuseppe GUERRA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.82/2005.